REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Appalti pubblici di lavori ed espropriazioni

Attività di consulenza ed assistenza a favore degli operatori di settore

A cura del Servizio Disciplina Lavori Pubblici e Affari Generali
P.O. Disciplina Lavori Pubblici
della Direzione Centrale ambiente e Lavori Pubblici
Via Giulia 75/1 - 34126 – Trieste
Email: infoappalti@regione.fvg.it
telefono centralino 040-3771111 – Fax: 040-3773513

ATTIVITA' DI CONSULENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEGLI OPERATORI DI SETTORE
(trattazioni monografiche, pareri, stralci di giornale, massime giurisprudenziali e determinazioni autoritative in materia di appalti pubblici ed espropriazioni)

INDICE

1. CHI SIAMO E COME CONTATTARCI

1.1 COMPETENZA UFFICIO pag. 6
1.2 COME CONTATTARCI pag. 6
1.3 FINALITA' DEL PRESENTE MANUALE pag. 6
1.4 DESTINATARI pag. 6
1.5 IL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE pag. 6

2. EVOLUZIONE NORMATIVA ED ATTUALE ASSETTO GIURIDICO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

2.1 NORMATIVA STATALE pag. 7
2.2 NORMATIVA REGIONALE pag. 9
2.3 D.D.L.R. CODICE REGIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE pag. 10
2.4 CONFLITTO DI COMPETENZA TRA STATO E REGIONI pag. 11

3. FAQ (RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU' FREQUENTI)

3.1 LAVORI PUBBLICI

3.1.1 Anomalia dell'offerta
- Taglio delle ali ed esclusione delle offerte pag. 13

3.1.2 Avvalimento
- Utilizzo dell'avvalimento nella procedura ristretta semplificata ai sensi dell'art. 57, comma 6, del D.P.Reg. 165/2003 pag. 13

3.1.3 Bando di gara
- Categorie di lavorazioni da evidenziare in sede di bando di gara pag. 13

3.1.4 Cause di esclusione
- La fattispecie di reato della turbativa degli incanti come ipotesi di esclusione per reati gravi che incidono sulla moralità professionale pag. 13
- Conseguenza dell'estinzione del reato per cui è stata pronunciata sentenza

di applicazione della pena su richiesta delle parti pag. 14

3.1.5 Collaudo

- Nomina dei componenti della Commissione di Collaudo di un impianto di smaltimento dei rifiuti, dopo l'abolizione dell'elenco regionale dei collaudatori pag. 14

3.1.6 Competenza in materia di lavori pubblici

- Riparto di competenza in materia di lavori pubblici tra Stato e Regione pag. 14

3.1.7 Consorzi

- Regolarità contributiva pag. 15

3.1.8 Idoneità organizzativo-dimensionale

- Idoneità organizzativo dimensionale di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) del D.P.Reg. 0374/2004/Pres., in relazione ai costi per le locazioni passive di immobili e ai costi per i noleggi pag. 15
- Idoneità organizzativo – dimensionale nei consorzi stabili pag. 15
- Idoneità organizzativa - dimensionale in relazione alla voce "costo del personale" pag. 16
- Tra i costi del personale dipendente si possono inserire anche i compensi per il direttore tecnico di una società di capitali? pag. 16
- Idoneità organizzativa-dimensionale in relazione alla voce "godimento di beni dei terzi" pag. 16
- Nel godimento dei beni di terzi vi rientrano sia i noleggi a caldo che quelli a freddo? pag. 16
- La dichiarazione di cui al comma 2 bis, dell'art. 3, del DPGR 0374/Pres/2004 come modificato dal DPGR 0328/Pres./2006 può essere prestata da un revisore contabile che è anche legale rappresentante dell'impresa? pag. 16

3.1.9 Indagine di mercato

- Documentata indagine di mercato pag. 17

3.1.10 Osservatorio

- Indirizzo e-mail da inserire nell'anagrafica delle stazioni appaltanti per le schede di rilevazione da inviare all'Osservatorio regionale pag. 17
- Referente della stazione appaltante per l'inserimento nelle schede di rilevazione da inviare all'Osservatorio regionale pag. 17
- Responsabile del procedimento da inserire nelle schede di rilevazione da inviare all'Osservatorio regionale pag. 17
- Quali sono i professionisti che devono essere inseriti nella anagrafica dei Professionisti per l'Osservatorio Regionale pag. 17

3.1.11 Procedura ristretta semplificata

- Si può dar corso alla procedura negoziata se nella procedura ristretta semplificata non è stato raggiunto il numero minimo di imprese da invitare? pag. 17

3.1.12 Progettazione

- Requisiti professionali del progettista "interno" alla P.A. pag. 18
- Servizio di progettazione: limiti previsti ai sensi del comma 4, lett. c), dell'art. 45 del D.P.Reg. dd. 5 giugno 2003, n. 165 pag. 18

- Incentivi per la progettazione: importo a base di gara a cui fare riferimento per l'applicazione dell'art. 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 pag. 18

3.1.13 Subappalto

- Responsabilità solidale dell'appaltatore per le ritenute fiscali e previdenziali operate dal subappaltatore pag. 18

3.1.14 Varianti

- Le varianti cd. "migliorative" pag. 19

3.2 ESPROPRIAZIONI

3.2.1 Comunicazioni e notifiche

- Modalità di comunicazione degli atti della procedura espropriativa di cui all'art. 6, comma 20, L.R. 26/01/2004, n. 1 pag. 19

3.2.2 Decreto di esproprio

- Scadenza dichiarazione pubblica utilità e deposito di indennità provvisoria pag. 19

4. ARGOMENTI DI ATTUALITA'

4.1 AVVALIMENTO pag. 21
4.2 APPALTO INTEGRATO pag. 24
4.3 ALLEGATI ALL'APPALTO INTEGRATO pag. 26

5. PRONUNCIAMENTI SU QUESTIONI CONTROVERSE

5.1 SENTENZA T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA N. 520/2007 pag. 30
5.2 MASSIME DI SENTENZE E DETERMINAZIONI PER ESTRATTO DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE pag. 36

6. INDICAZIONI OPERATIVE PER LE STAZIONI APPALTANTI

6.1 INDICAZIONI PER LA FRUIZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO REGIONALE SUGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI "STRUTTURA PER L'OSSERVATORIO" pag. 40

1. CHI SIAMO E COME CONTATTARCI

1.1 Competenza ufficio

Presso la Direzione centrale Ambiente e lavori pubblici è istituita la posizione organizzativa denominata "Disciplina lavori pubblici", alle dipendenze del Servizio disciplina lavori pubblici e affari generali ,con il compito di promuovere attività di indirizzo e regolazione della disciplina dei lavori pubblici, esercitare le attribuzioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità, di costituzione di servitù coattive e di occupazione temporanea e d'urgenza, nonchè di fornire la consulenza giuridica nella materia dei lavori pubblici e delle espropriazioni a favore degli operatori pubblici e privati.

1.2 Come contattarci

Per l'adempimento delle attività in parola l'Ufficio in questione è strutturato funzionalmente nel modo che segue:

	recapiti telefonici
Responsabile delegato di Posizione organizzativa: dott.ssa Laura Contessi	040-3774014
Funzionari competenti per assistenza e consulenza in materia di Lavori Pubblici:	
- dott.ssa Katja Glavina	040-3774658
- arch. Alessandro Canola	040-3774525
- dott. Stefano Pulcini	040-3774620
Funzionari competenti per assistenza e consulenza in materia di esproprazioni:	
-dott.ssa Paola Chierego	040-3774656
-geom. Silvia Pelizon	040-3774653
-il geom. Lorenzo Musini	040-3774624
-il geom. Alessandro Vidonis	040-3774655.

Per avere riscontro formale ad un quesito va inoltrata richiesta scritta e sottoscritta dal richiedente alla Direzione centrale Ambiente e Lavori Pubblici – Servizio disciplina Lavori Pubblici e Affari generali, via Giulia 75/1 - Trieste. Le consulenze non formali possono essere formulate telefonicamente o inoltrate via mail al seguente indirizzo: infoappalti@regione.fvg.it.

1.3 Finalità del presente manuale

Il presente manuale, senza pretese di esaustività, vuole essere uno strumento di facile ausilio e confronto giuridico per tutti coloro che si trovino ad operare in procedure di gara o adempimenti espropriativi., nonchè di facile conoscenza ed individuazione dei possibili referenti cui rivolgersi in ambito regionale per l'applicazione dei succitati settori di disciplina normativa.

1.4 Destinatari di tale manuale sono le stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia, le imprese, gli operatori privati e i professionisti.

1.5 Il sito ufficiale della regione

Al fine di garantire, in modo continuativo e con la più ampia possibilità diffusoria, un effettivo supporto nell'attività degli appalti pubblici si rammenta che l'Ufficio in parola ha anche un proprio link nella sezione appalti e lavori pubblici del sito www.regione.fvg.it .
In tale sede, ed in particolare nella sezione "*informazioni e documentazione utile*" del link "*appalti e lavori pubblici*" sono periodicamente riportate le risposte sintetiche alle domande più frequenti (faq) in materia di lavori pubblici ed espropriazioni.

2. EVOLUZIONE NORMATIVA ED ATTUALE ASSETTO GIURIDICO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

L'evoluzione del quadro normativo che si andrà ad illustrare in questa prima parte del manuale si è resa necessaria a seguito dell'entrata in vigore della nuova Direttiva 2004/18/CE, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30 aprile 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi. Tale direttiva ha comportato una svolta epocale nell'opera di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della UE perchè da un lato ha unificato, semplificato e reso più flessibile la normativa comunitaria in tema di appalti pubblici, anche mediante un rafforzamento dei principi di libera concorrenza e di trasparenza, e dall'altro ha teso ad aggiornare tale normativa, promuovendo fortemente l'utilizzo di nuove tecnologie informatiche venendo così ad avvicinare, quanto più possibile, la disciplina degli appalti pubblici alla realtà presente e futura del mondo imprenditoriale al fine di offrire adeguate risposte ed idonee soluzioni in termini di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Un tale mutamento nell' assetto normativo comunitario non poteva che comportare l'opportunità di una rivisitazione sia della normativa nazionale che di quella regionale alla luce di quegli aspetti innovativi che sono stati anche in parte recepiti.

2.1 Normativa statale

(Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e suoi decreti correttivi)

Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (cd. Codice De Lise) è entrato in vigore a partire dal primo luglio 2006, ma già con legge 12 luglio 2006, n. 228, alcune norme sono state sospese fino al primo febbraio 2007.
Il Codice sugli appalti pubblici è nato dalla norma di delega prevista dalla legge comunitaria 18 aprile 2005, n. 62, con la quale si era previsto che il Governo adottasse testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici (Direttiva 2004-17-CE relativa ai "settori speciali" dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e 2004-18-CE relativa agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi), al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie. La realizzazione di un testo unico sugli appalti può essere considerato come il compimento di una riforma normativa che ha avuto il suo inizio nel 2001, al tempo della legge obiettivo, che è poi proseguita con la modifica della legge Merloni, avvenuta nel 2002 con la legge 1 agosto 2002, n. 166 e con la ulteriore e necessitata modifica della legge quadro sui lavori pubblici, avvenuta con la legge comunitaria 62/2005, a causa della procedura di infrazione che aprì la Commissione Europea contro lo Stato Italiano. Il testo ripropone molti dei contenuti della legge 11 febbraio 1994, n. 109 con limitate innovazioni, spesso dettate da nuovi orientamenti desumibili da sentenze della Corte di Giustizia o comunque dal legislatore comunitario. E' ad esempio il caso della disposizione che rende indifferente la scelta tra il criterio del massimo ribasso e quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'aggiudicazione, o quella che modifica la disciplina della trattativa privata uniformandola a quella europea. Altre novità rappresentano invece vere e proprie scelte del nostro legislatore nazionale: la completa liberalizzazione dell'appalto integrato, la facoltatività dell'esclusione automatica delle offerte anomale sotto soglia, la scelta dei progettisti per incarichi sotto i 100.000 euro tramite gara informale tra almeno 5 concorrenti, la disciplina delle opere di urbanizzazione. Stesso discorso si può anche fare per quelle disposizioni del codice che introducono nuovi istituti quali: il dialogo competitivo, le aste elettroniche, l'avvalimento, gli accordi quadro, i sistemi dinamici di acquisizione, le centrali di committenza. Vale da ultimo rilevare come anche il codice degli appalti, come già era successo per la legge Merloni, prevede che sia emanato un regolamento di attuazione (entro il 1 luglio 2007) e stabilisce (art. 253, comma 3) che, per i lavori pubblici, fino

all'emanazione del suddetto regolamento, si continuino ad applicare il DPR 25 gennaio 2000, n. 34 ed il DPR 21 dicembre 1999, n. 554 "nei limiti di compatibilità" con il codice.
Da ultimo è opportuno segnalare che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2007, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, che costituisce il primo decreto correttivo del Dlgs. 163/2006. Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1 viene ulteriormente prorogata al 1° agosto 2007 la sospensione, già fissata al 1° febbraio 2007, delle disposizioni concernenti le centrali di committenza, il dialogo competitivo e gli accordi quadro. Va rilevato che tra le norme già in precedenza sospese ed ulteriormente prorogate non compare però l'art. 49, comma 10, concernente l'avvalimento, in considerazione della modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. d), che ammette ormai la possibilità, per l'impresa ausiliaria, di assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati. Relativamente al settore dei lavori nei settori ordinari, è previsto analogo differimento al 1° agosto 2007, con riferimento all'appalto integrato, alla procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara ed alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara. Limitatamente agli istituti sopra richiamati è da ricordare che le disposizioni, già abrogate dall'art. 256 del Dlgs. 163/2006, continuano a trovare applicazione fino al 31 luglio 2007. Successivamente, sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2007, è stato pubblicato il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del Dlgs. 163/2006, recante il codice di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", con il quale si è voluto evitare il pericolo di un periodo di confusione legato alla scadenza della sospensione di alcune parti del codice, ed in particolare l'appalto integrato, il dialogo competitivo – per i quali si dovrà comunque attendere il regolamento di attuazione – e le centrali di committenza. Tra le novità invece che entrano immediatamente in vigore e che rivestono particolare rilievo ci sono le nuove regole per il finanziamento privato di opere pubbliche, per cui scompare il diritto di prelazione sul progetto per il finanziatore privato promotore dell'opera, e la decadenza, nel settore della trattativa privata, del limite-soglia dei 100.000 euro imposto dalla Merloni. Scopo di questo secondo decreto correttivo è stato quello di aprire maggiormente il mercato dei contratti pubblici ad una concorrenza effettiva tra gli operatori economici, potenziare gli strumenti di trasparenza delle procedure, accentuando le occasioni di verificabilità della legittimità della condotta sia degli operatori economici, sia delle stazioni appaltanti, oltre a snellire le procedure.
L'assetto normativo appena delineato però non trova applicazione piena nella nostra Regione in quanto l'art. 4 del sopra citato codice ha attratto alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la parte principale degli ambiti di disciplina, che costituiscono la materia dei contratti pubblici, lasciando però alla potestà delle Regioni la regolazione dei profili di ordine organizzativo-procedurale-economico. La previsione sopra richiamata va peraltro letta avendo riguardo anche a quanto disposto dall'art. 4, punto 9, dello Statuto regionale (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni) che individua espressamente i lavori pubblici tra le materie attribuite alla potestà legislativa primaria della Regione. Fatta eccezione quindi per quelle materie che l'art. 117 della Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato, nonché per le norme statali per le quali opera l'esplicito rinvio da parte della normativa regionale, continua pertanto a permanere in capo alla Regione un ampio potere dispositivo nella materia di che trattasi, in armonia con i caratteri di autonomia di cui la Regione gode e che non possono essere illegittimamente compressi. Quindi, anche dopo l'entrata in vigore del Dlgs. 163/2006, e sino all'emanazione della normativa regionale di recepimento delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale, continuano a trovare applicazione la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, come modificata dalla legge regionale 26 maggio 2006, n. 9 ed i DPReg. 0165/2003 e 0166/2003 come rivisti e modificati secondo le indicazioni di derivazione comunitaria, mentre il Dlgs. 163/2006 andrà applicato in quelle specifiche parti "riservate" alla normativa statale.

2.2 Normativa regionale

(Legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 "Disciplina organica dei lavori pubblici" e procedura di infrazione)

Con nota n. C (2005) 616 del 16/03/05, trasmessa il 24/03/05 dalla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea ed avente ad oggetto la procedura di infrazione 2005/2002 ex art. 226 Trattato CE "Legislazione della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di appalti pubblici di lavori", la Commissione Europea ha rilevato il mancato rispetto dei principi comunitari di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento di cui agli artt. 43 e 49 del Trattato CE, di alcuni articoli della legge regionale sopra citata "Disciplina organica dei lavori pubblici",.

Con delibera n. 1010 del 6 maggio 2005 la Giunta Regionale ha preso atto della non infondatezza di alcuni dei rilievi avanzati e pertanto disposto l'adeguamento della normativa regionale a quella comunitaria.

L'iter di approvazione del disegno di legge, per le succitate modifiche, è stato peraltro ritardato in ragione della pendenza, presso la Corte di Giustizia delle Comunità europee, di una procedura infrattiva anche contro la legge nazionale sugli appalti per motivi di censura analoghi a quelli già mossi contro le disposizioni della legge regionale 14/2002. In ragione di tale pendenza il Ministero degli Affari Esteri aveva infatti invitato l'Amministrazione regionale ad attendere la pronuncia da parte della Corte di Giustizia.

Stante peraltro l'imminente scadenza del termine fissato per il recepimento delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CEE, l'Amministrazione regionale, nell'esercizio della propria potestà legislativa, ha comunque ritenuto di procedere. Con delibera n. 2561 del 7 ottobre 2005, la Giunta Regionale, in via cautelativa, ha inoltre dato mandato al competente Assessore di informare le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori della Regione della non conformità della normativa regionale a quella comunitaria invitandoli a disapplicare le norme censurate. E' stata quindi predisposta la circolare prot. ALP2 43800/E/14 dd. 6/12/2005 contenente anche le indicazioni operative sul modus procedendi per la disapplicazione. Nelle more della modifica della legge 14/2002, è nel frattempo pervenuto il parere motivato della Commissione con intimazione a procedere alla modifica della legge regionale 14/2002 in senso conforme al diritto comunitario.

Le modifiche alla legge regionale 14/2002, non più procrastinabili, sono state attuate con la legge comunitaria regionale 26 maggio 2006, n.9, (decisione presa con delibera di generalità n. 2654 dd. 14/10/2005). Un tanto per garantire tempi certi di approvazione atteso che, come disposto dall'art. 3, comma 2, della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 recante "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari", all'approvazione di ogni disegno di legge comunitaria regionale da parte della Giunta deve far seguito, entro il 31 marzo di ogni anno, la presentazione in Consiglio regionale.

A seguito delle succitate modifiche la Commissione Europea ha pertanto deciso, nella riunione del 12 dicembre 2006, di archiviare la procedura di infrazione di che trattasi.

2.3 Ddlr codice regionale dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture
(Legge regionale 14-2002 e nuovo codice appalti regionale)

Si può quindi rilevare che le modifiche della legge regionale 9/2006 hanno trovato la loro fonte nella procedura di infrazione, aperta nei confronti della legge regionale 14/2002, e che la loro approvazione ne ha segnato la conclusione.
Nonostante l'assetto normativo dei lavori pubblici risultasse, a seguito di tali modifiche, conforme al diritto comunitario, anche in ambito regionale, secondo quanto disposto dal primo considerando della direttiva 2004/18/CE, si è sentita l'esigenza ed anche l'opportunità di procedere alla redazione di un testo unico in materia di appalti pubblici. In considerazione della trasversalità del settore di disciplina di interesse che coinvolge aspetti e materie che riguardano più strutture regionali, non limitandosi ai lavori pubblici ma abbracciando anche gli appalti di servizi e forniture, è stato pertanto istituito un gruppo di lavoro interdirezionale, il cui coordinamento è stato affidato alla Direzione generale, che ha elaborato una prima proposta di " DDLR codice regionale dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture". Con atto di generalità n. 1463 dd. 14-06-2007 la Giunta regionale ha preso atto di detto disegno di legge ed ha acconsentito di procedere alle consultazioni preliminari sullo stesso con gli enti e le categorie interessate. Con successivo atto di generalità n. 2382 dd. 05-10-2007 l'Assessore ha precisato la necessità di rimettere il medesimo testo all'esame del Consiglio delle Autonomie locali. Nel documento in riferimento sono stati mantenuti gli istituti innovativi che la Regione Friuli Venezia Giulia aveva già previsto nella L.R. 14/2002 come la possibilità di ricorrere in modo ordinario, al pari del criterio del prezzo più basso, al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o di aver esteso la possibilità del ricorso all'appalto integrato, fattispecie peraltro di innovazione rispetto alla legge nazionale, all'epoca della stesura della legge regionale 14/2002, e che oggi trovano conferma anche nella disciplina innovata dello Stato. Per gli aspetti di cui il legislatore regionale era stato addirittura precursore rispetto a quello nazionale, nulla si è inteso modificare mentre si è deciso di intervenire, per quegli aspetti che ad oggi, sulla base delle nuove direttive comunitarie, ed in particolare a fronte delle osservazioni mosse con la procedura di infrazione di cui sopra, non risultano attuali né in linea con i principi comunitari tenuto conto, per quanto possibile, della specialità e delle connotazioni di peculiarità proprie della nostra Regione.

2.4 Conflitto di competenza tra stato e regioni

Il Sole-24 Ore Norme e tributi Lunedì 16 Aprile 2007 - N. 104

Conflitto di competenze

L'ultima parola alla Corte costituzionale

Sarà la Consulta a scrivere la parola fine sullo scontro tra lo Stato e le Regioni in materia di appalti pubblici. Alla Corte costituzionale, infatti, si sono rivolte cinque Regioni e la provincia autonoma di Trento, all'indomani del varo del Codice unico.

Il fronte della contestazione è abbastanza ampio e trasversale: ne fanno parte infatti sia Regioni di Centro destra (il Veneto, ad esempio) ovvero della stessa maggioranza che ha elaborato il Codice, sia di Centro sinistra (Toscana, Lazio, Piemonte, Abruzzo e la provincia autonoma di Trento). Tutte accomunate da obiezioni sia sui contenuti del provvedimento che sul metodo con il quale è stato varato. Brucia infatti ancora l'accelerazione con la quale l'ex ministro Lunardi decise di approvare il Codice, senza alcun confronto preventivo con le Regioni e, soprattutto, nonostante il parere negativo della Conferenza Stato-Regioni. Peraltro il testo finale del Codice è abbastanza diverso da quello sottoposto alle Autonomie e le modifiche riguardano proprio l'assetto delle competenze.

Nel merito, il Dlgs 163/2006 è accusato di essere un testo troppo centralista. «Tutta la disciplina degli appalti pubblici, in ogni aspetto più significativo — si legge nel ricorso del Lazio — (dalla qualificazione e selezione dei concorrenti, alle procedure di affidamento e ai criteri di aggiudicazione), è attribuita dal Codice alla potestà legislativa statale, in maniera analitica ed onnicomprensiva». Le Regioni hanno dalla loro parte anche il Consiglio di Stato che nel parere sullo schema del Codice aveva sollecitato, con forza, il Governo a mantenere vivo il dialogo con il territorio per evitare il conflitto.

I giudici di Palazzo Spada avevano ricordato che i lavori parole, occorre valutare caso per caso in quale ambito ci si trova. Alcuni capitoli perciò sono di competenza esclusiva dello Stato. Ma altri prevedono una competenza concorrente delle Regioni. E dunque, conclude il Consiglio di Stato, salvo che per le materie di competenza esclusiva statale quali la tutela della concorrenza e l'ordinamento civile «deve essere riconosciuto spazio per la legislazione regionale».

Uno spazio che, secondo i ricorrenti, viene invece negato dal Codice. L'elenco delle questioni riservate allo Stato è lungo: «ben 17 oggetti» ha contato il Veneto nel suo ricorso. Secondo le Regioni, però, lo Stato avrebbe sconfinato in diversi punti. In particolare sarebbe-

I TEMPI
L'udienza di apertura del ricorso alla Consulta è fissata al 23 ottobre 2007 e la sentenza è attesa dopo qualche mese

ro illegittime le disposizioni sui profili organizzativi e procedurali, sulla progettazione e la direzione dei lavori, il collaudo, i compiti e i requisiti del responsabile del procedimento. Un margine di intervento per le leggi locali andrebbe poi riservato a tutta la regolamentazione dei piccoli appalti sotto la soglia comunitaria, sottratta alla disciplina delle direttive europee. Anche qui, però, il Governo si sarebbe comportato in modo invasivo.

L'udienza di discussione dei ricorsi riuniti è fissata per il 23 ottobre. La sentenza quindi potrebbe arrivare a cavallo tra il 2007 e il 2008.

V. Uv.

IN COLLABORAZIONE CON IL SETTIMANALE

Autonomie. Già cinque norme deviano dalle regole nazionali

Le Regioni scavalcano il Codice unico appalti

Valeria Uva

Le Regioni sono in fuga dal Codice unico degli appalti. Il decreto che ha riunito in un solo testo le norme sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non è più contestato solo a colpi di ricorsi alla Corte costituzionale (cinque quelli depositati dalle Regioni). Il Codice ora è semplicemente scavalcato dalle Autonomie, sia a statuto ordinario che autonomo. Il Governo, però, non sta a guardare.

In questi giorni entra in vigore l'ultimo, corposo, pacchetto di riforme organiche degli appalti appena varate a livello locale: dall'8 agosto è operativa in Veneto la legge 17/2007, dal 16 settembre è la volta della legge 38/2007 della Toscana; il 19 toccherà alla legge 3/2007 della Campania. Ma le prime due sono già in bilico: entrambe, infatti, sono state impugnate dal Governo sempre alla Corte Costituzionale perché giudicate invasive della sfera di competenza statale su molti capitoli: dalla disciplina del subappalto a quella delle offerte anomale, dalla trattativa privata, alla responsabilità in solido tra appaltatore e subappaltatore. Gli effetti di questa guerra Stato-Regioni sono l'aver gettato nell'incertezza gli operatori: da un lato le stazioni appaltanti locali, obbligate a digerire le nuove regole, ma incerte sull'applicazione, viste le censure del Governo, dall'altro gli operatori costretti a districarsi in una selva di disposizioni, tutte fra loro contrastanti (si veda anche la tabella).

CONFLITTO
Il Governo ha presentato ricorso alla Corte costituzionale contro due provvedimenti locali ma altri sono in cantiere

L'apice è raggiunto nella gestione delle gare sotto la soglia europea dei 5,2 milioni, che poi rappresentano la maggior parte di quelle bandite a livello locale. Qui succede che quello che il Codice appalti concede come facoltà, ovvero l'esclusione automatica delle offerte risultate anomale, diventi un obbligo in Campania. E addirittura un divieto in Veneto. Qui le amministrazioni sono dunque costrette a visionare e valutare tutte le giustificazioni sui ribassi offerte dai concorrenti e, anzi, ad ascoltarli tutti in contraddittorio.

Altro esempio: la trattativa privata. Chi vuole maggiore libertà negli affidamenti diretti deve emigrare verso la Sardegna. Nel resto d'Italia, infatti, il ministro delle Infrastrutture, Antonio Di Pietro, ha corretto il Codice. Dal primo agosto, l'accesso alla trattativa privata è stato ridotto eliminando alcune possibilità. Che invece sono pienamente legittime nella riforma appena varata nell'Isola (legge 5/2007 in vigore a partire dall'11 ottobre). La Sardegna, anche grazie allo status di Regione autonoma, ha disegnato un proprio Codice ben lontano da quello nazionale. È così anche per il finanziamento privato di opere pubbliche nel quale è stato mantenuto il diritto di prelazione al promotore dell'opera, appena cancellato a livello nazionale. Un vantaggio che creerà una situazione di diseguaglianza all'interno dello stesso Paese, difficilmente giustificabile sul piano costituzionale.

Accanto alle leggi di riforma organica c'è il filone degli interventi settoriali. E così il Piemonte ha varato la stazione unica appaltante che però ha anche il potere di gestire gli espropri. La Liguria ha introdotto un filtro ai bandi per sanare errori prima della chiusura. La Sicilia ha rivisto per l'ennesima volta il proprio, complicatissimo, criterio di individuazione delle offerte anomale.

Siamo all'epilogo di un conflitto aperto all'indomani della riforma federalista, quando la materia dei lavori pubblici è diventata di competenza concorrente? Probabilmente no: il solco è destinato ad aggravarsi. Anche il Piemonte, la Liguria e la Calabria hanno in cantiere leggi organiche sulla materia.

Decisiva a questo punto per orientare il mercato sarà la Corte costituzionale. Ma bisogna attendere: l'udienza è fissata a fine ottobre, incerta la data per il deposito della sentenza.

IN COLLABORAZIONE CON
IL SETTIMANALE
Edilizia e Territorio
www.edilziaterritorio.ilsole24ore.com

Sul prossimo numero di Edilizia e Territorio: prezzi delle case in crescita ma si temono i tassi e delle novità fiscali

Nel labirinto

Le normative regionali a confronto con il Codice appalti

Codice appalti (Dlgs 163/2006)	Toscana (Lr 38/2007)	Veneto (Lr 17/2007)	Sardegna (Lr 5/2007)	Campania (Lr 3/2007)
Offerte anomale				
Facoltà di prevedere l'esclusione sotto soglia	—	No all'esclusione automatica sotto soglia. Obbligatoria la verifica in contradditorio	—	Obbbligatoria l'esclusione automatica sotto soglia
Giustificazioni offerte				
Obbligatorie per tutti i concorrenti	Obbligatorie solo per le offerte da verificare	—	Obbligatorie solo per le offerte da verificare	Obbligatorie per tutti i concorrenti
Criterio di aggiudicazione				
Libertà di scelta tra massimo ribasso e offerta economicamente più vantaggiosa	Massimo ribasso ammesso solo in casi eccezionali da motivare	—	—	Libertà di scelta tra massimo ribasso e offerta economicamente più vantaggiosa
Dialogo competitivo				
In vigore solo dopo il regolamento di attuazione	—	—	Già in vigore	In vigore solo dopo il regolamento di attuazione
Appalto integrato				
Liberalizzato solo dopo il regolamento di attuazione	—	—	Non liberalizzato. Ammesso solo sopra soglia o per lavori tecnologici	Liberalizzato solo dopo il regolamento di attuazione
Regolarità contributiva				
Intervento sostitutivo dell'amministrazione rinviato al regolamento	L'amministrazione può sanare irregolarità solo retributive stornando i fondi dai pagamenti all'appaltatore	L'amministrazione può sanare irregolarità retributive o contributive stornando fondi	—	L'amministrazione può sanare irregolarità retributive o contributive rivalendosi su tutte le somme, compresa la cauzione
Trattativa privata sopra soglia				
Vietata nel caso di impossibilità di fissare i prezzi o di stabilire le specifiche a priori. Vietata per i lavori analoghi al primo	—	—	Ammessa nel caso di impossibilità di fissare i prezzi o di stabilire le specifiche a priori. Ammessa per i lavori analoghi al primo	—
Trattativa privata sotto soglia				
Ammessa per lavori fino a 100mila euro	—	Ammessa per lavori fino a 500mila euro e, in casi particolari tra 500mila e 1 milione	—	—

3. FAQ (Risposte alle domande più frequenti)

3.1 LAVORI PUBBLICI

3.1.1 Anomalia dell'offerta

Quale rilevanza assume l'esclusione delle offerte operata a seguito del cd. "taglio delle ali"?
Il cd. "taglio delle ali" operato nel caso del massimo ribasso ai sensi dell'art. 25, comma 3 della LR 14/2002 rileva esclusivamente ai fini della determinazione della soglia di anomalia, e quindi non comporta di per sé alcuna esclusione dalla gara né incide sul numero delle offerte ammesse.

3.1.2 Avvalimento

Per la partecipazione ad una gara d'appalto indetta mediante procedura ristretta semplificata di cui all'art. 21 della L.R. 14/2002, risulta ammissibile fare ricorso all'avvalimento?
Il ricorso all'avvalimento è ammissibile anche nella procedura ristretta semplificata, a condizione che vengano rispettati i presupposti e i limiti di applicabilità previsti dalla normativa che disciplinano tale istituto. In particolare la ditta avvalente deve dimostrare di aver effettivamente a disposizione le risorse dell'impresa ausiliaria, presentando la documentazione prescritta dalla normativa.

3.1.3 Bando di gara

Quali sono le categorie di lavorazioni da evidenziare in sede di bando di gara?
Ai fini della partecipazione delle imprese alla gara deve osservarsi il combinato disposto dagli artt. 73, 74 e 95, comma 1 del DPR 554/1999 e dall'art. 30 del DPR 34/2000. Nel bando di gara dovrà essere quindi obbligatoriamente evidenziata la categoria generale o specializzata considerata prevalente in ragione del maggiore importo, nonché qualsiasi ulteriore categoria solo qualora l'importo della stessa sia superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto ovvero a 150.000 euro. L'eventuale individuazione di lavorazioni di importo inferiore assume valore meramente informativo in ordine al reperimento delle eventuali particolari abilitazioni richieste in fase di esecuzione, ma non assume rilievo ai fini della qualificazione.

3.1.4 Cause di esclusione

La fattispecie di reato della turbativa degli incanti può essere ricondotta all'ipotesi di causa di esclusione per reati gravi che incidono sulla moralità professionale di cui all'art. 38, lett. c), del dlgs. 163/2006?

Il reato di turbata libertà degli incanti di cui all'art. 353 del codice penale è un reato di pericolo e si realizza indipendentemente dal risultato della gara, quando questa sia fuorviata dal suo normale svolgimento attraverso le condotte tipiche previste dalla norma, le quali alterino il gioco della concorrenza, che deve liberamente svolgersi sia a tutela dell'interesse dei privati partecipanti, nei quali si è creato l'affidamento nella regolarità del procedimento, sia a garanzia dell'interesse della pubblica amministrazione all'aggiudicazione al miglior offerente. La sentenza del Consiglio di Stato, sezione V,

del 25 gennaio 2003, n. 352 ha acclarato: "l'indiscutibile, specifica, oggettiva ed assorbente attinenza del reato di turbativa d'asta alla moralità professionale" e pertanto che il reato di turbativa d'asta è sicuramente riconducibile all'ipotesi di esclusione, prevista dal comma 1, lettera c), dell'art. 38 del Dlgs. 163/2006, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale.

L'estinzione del reato, per cui è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, comporta anche il venir meno degli effetti preclusivi di cui all'art. 38 del dlgs. 163/2006?

La deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di data 11/07/2007, n. 223, chiarisce che, ai fini dell'estinzione dei reati, è necessario l'intervento ricognitivo del giudice dell'esecuzione, il quale è tenuto, nell'assolvimento di un suo preciso dovere funzionale, ad emettere il relativo provvedimento di estinzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p.. Conseguentemente, la causa di esclusione relativa ai procedimenti di cui all'art. 444 c.p.p. opera in relazione al soggetto nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta fino alla pronuncia del giudice dell'esecuzione, con la quale quest'ultimo dichiara estinto il reato. Solo a seguito della suddetta pronuncia resta quindi preclusa la possibilità, per la stazione appaltante, di valutare negativamente, ai fini dell'ammissione alla specifica gara, i fatti di cui all'inflitta sentenza di condanna.

3.1.5 Collaudo

Come si procede alla nomina dei componenti della Commissione di Collaudo di un impianto di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1987, n.30, dopo l'abolizione dell'elenco regionale dei collaudatori?

L'art. 16, comma 2, della L.R. 30/1987, nel disciplinare la modalità di nomina della Commissione di collaudo, prevede che i professionisti da designare siano scelti tra gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 33 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46. Tale articolo è stato abrogato dall'art. 79 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 che all'art. 52 ha altresì istituito un nuovo elenco regionale dei collaudatori articolato in una parte generale ed in una speciale riservata ai collaudatori di opere strutturali di cui alla legge 9 maggio 1988, n. 27.
Successivamente, a seguito della legge regionale 26 maggio 2006, n. 9, di modifica alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 l'assetto normativo, relativo alla nomina dei collaudatori, è stato ulteriormente modificato con la definitiva abolizione dell'elenco regionale dei collaudatori. Oggi, l'art. 54 della L.R. 14/2002 prevede infatti che i collaudatori siano nominati dalla stazione appaltante a seguito dell'espletamento di una vera e propria gara. Si deve pertanto ritenere che la disposizione dell'art. 16, comma 2, della L.R. 30/1987, non possa più trovare applicazione essendo incompatibile con il nuovo assetto normativo in materia di lavori pubblici giusto art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile.

3.1.6 Competenza in materia di lavori pubblici

Riparto di competenza in materia di lavori pubblici tra Stato e Regione

Lo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), all'a rt. 4, comma 1, punto 9), attribuisce alla stessa competenza primaria in materia di lavori pubblici di interesse locale e regionale. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (cd.

"Codice dei contratti pubblici") permane in capo alla Regione la potestà legislativa primaria con conseguente applicazione, nel territorio regionale, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 e del suo regolamento di attuazione fatta eccezione per quelle materie che l'a rt. 117 Cost. riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nonché per le norme statali per le quali la normativa regionale opera un esplicito rinvio

3.1.7 Consorzi

Nel caso di un contratto di appalto stipulato con un Consorzio, a chi deve essere versato il corrispettivo a titolo di rata di saldo per i lavori eseguiti dall'impresa consorziata fallita se in sede di verifica della regolarità contributiva, quest'ultima sia risultata irregolare con la propria posizione nei confronti degli istituti assicurativi?

La corresponsione della rata di saldo può essere liquidata dal committente agli Istituti assicurativi fino a concorrenza dell'importo dovuto o al consorzio che ha sottoscritto il contratto di appalto in quanto lo stesso si può sostituire all'impresa fallita nei dovuti adempimenti. In tale ultimo caso però, prima di effettuare il pagamento, il committente dovrà verificare che il consorzio stesso abbia provveduto alla regolarizzazione del D.U.R.C.. (Art. 35, commi 32-33, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248; art. 32, comma 1, legge regionale 31 maggio 2002, n. 14).

3.1.8 Idoneità organizzativo-dimensionale

Per il calcolo del requisito dell'idoneità organizzativo dimensionale di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) del D.P.Reg. 0374/2004/Pres., si deve tener conto dei costi per le locazioni passive di immobili nonché dei costi per i noleggi, come di regola avviene sulla base della voce b8) dell'art. 2425 del codice civile ai fini della determinazione del rapporto richiesto?

La circolare 823/400/93 del Ministero dei lavori pubblici, nell'identificare l'attrezzatura stabilmente in possesso dell'impresa (ai fini della qualificazione), ha escluso i mezzi d'opera e gli equipaggiamenti tecnici che , attraverso brevi noleggi, rientrano solo occasionalmente ed incidentalmente nella disponibilità dell'imprenditore senza quindi concorrere alla determinazione della effettiva consistenza del "parco attrezzature" ordinariamente nella disponibilità dell'impresa. Di conseguenza, ai fini della qualificazione, sono considerati gli ammortamenti, i canoni di locazione finanziaria, nonché i canoni di leasing operativo e i canoni di locazione (noleggio), purchè relativi ad attrezzatura stabilmente connessa all'organizzazione aziendale.

Da ultimo, si ricorda che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con determinazione dd. 21 aprile 2004, ha affermato che agli ammortamenti ed ai canoni di locazione finanziaria sono assimilati anche i noleggi, i cui contratti siano almeno di durata quinquennale, puntualizzando che tali noleggi debbano essere esclusivamente quelli a freddo.

Idoneità organizzativo – dimensionale nei consorzi stabili

Nel caso in cui un consorzio partecipi alla gara con la totalità delle imprese consorziate, i dati richiesti ai sensi dell'art.3, comma1, lett. c) del DPReg. 0374/2004 vengono determinati dalla sommatoria dei dati relativi a tutte le imprese.

Nel caso in cui un consorzio faccia richiesta di partecipazione alla gara per una sola impresa, i dati richiesti saranno invece determinati con riferimento soltanto a quest'ultima impresa consorziata.

Idoneità organizzativa - dimensionale in relazione alla voce b9) del bilancio di cui all'art. 2425 come richiamato dalla Tabella A allegata al D.P.Reg 0374/04/Pres. così come modificata dal D.P.Reg. 0328/2006/Pres: costo del personale dipendente.

Ai fini della determinazione del costo del personale dovranno esser considerati tutti gli oneri diretti ed indiretti di cui alla voce b9 secondo lo schema di bilancio di cui all'art.2425 c.c. e secondo le indicazione della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 182/400/93.

Tra i costi del personale dipendente si possono inserire anche i compensi per il direttore tecnico di una società di capitali, sia esso anche socio/amministratore della società o professionista esterno?

Secondo la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza LLPP del 13 dicembre 2000, n. 56 anche gli oneri sostenuti dalle imprese per le prestazioni di Direttori Tecnici che svolgano tali funzioni non in quanto dipendenti dell'impresa ma sulla base di contratti d'opera professionale regolarmente registrati.

Idoneità organizzativa - dimensionale in relazione alla voce b8) del bilancio di cui all'art. 2425 c.c. come richiamato dalla Tabella A allegata al D.P.Reg 0374/04/Pres. così come modificata dal D.P.Reg. 0328/2006/Pres.: godimento di beni di terzi.

Ai fini della determinazione del costo per godimento di beni dei terzi dovranno esser considerati I costi per i canoni di leasing, per immobilizzazioni tecniche e beni strumentali, i costi sostenuti per eventuali locazioni passive di immobili, nonché i costi sostenuti per noleggi, come di regola avviene sulla base della voce b8 di cui all'art. 2425 c.c..
Inoltre secondo le indicazioni della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 182/400/93, nel computo dei beni, i cui costi concorrono a comporre la voce b8), andranno considerati esclusivamente i beni "caratteristici" e "strettamente strumentali" con esclusione cioè dei beni cosiddetti "extracaratteristici", ovvero i beni il cui utilizzo non è finalizzato all'e secuzione di lavori.

Nel godimento dei beni di terzi vi rientrano sia i noleggi a caldo che quelli a freddo?

L'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. , con determinazione dd. 21 aprile 2004, ha affermato che agli ammortamenti ed ai canoni di locazione finanziaria sono assimilati anche i noleggi, i cui contratti siano almeno di durata quinquennale, puntualizzando che tali noleggi debbano essere esclusivamente quelli a freddo.

La dichiarazione prescritta dal comma 2 bis, dell'art. 3, del DPGR 0374/Pres/2004 come modificato dal DPGR 0328/Pres./2006 (regolamento tipo per la selezione dei candidati da invitare alla procedura ristretta di cui all'articolo 20, comma 2 della L.R. 14/2002) inerente l'idoneità organizzativa – dimensionale può essere rilasciata da un revisore contabile che è anche rappresentante legale dell'impresa?

Seppure il regolamento di che trattasi non escluda esplicitamente la possibilità che il revisore contabile chiamato alla dichiarazione in questione, rivesta anche altro incarico in seno alla medesima impresa, è da ritenere che la qualifica di revisore contabile rivestita dal rappresentante legale dell'impresa medesima non garantisca i profili di terzietà richiesti dalla norma.
A tal proposito si fa rinvio a quanto esplicitato dal T.A.R. Friuli Venezia Giulia con sentenza
n. 520/2007 in cui è stato riconosciuto che la disposizione in questione è:- "finalizzata a permettere all'amministrazione procedente di avvalersi di un controllo espletato da un professionista in posizione di terzietà rispetto agli interessi dei soci, con ovvie ricadute in termini di minori necessità di controlli e verifiche istruttorie da parte dell'amministrazione in ordine all'affidabilità dell'impresa".

3.1.9 Indagine di mercato

Cosa si intende per "documentata indagine di mercato" ai sensi del comma 9 dell'art. 45 del D.P.Reg. dd. 5 giugno 2003, n. 165 così come modificato dal D.P.Reg. 27 ottobre 2006, n. 327.
L'indagine di mercato può essere definita come un sondaggio o una ricerca che tende ad acquisire una conoscenza dell'assetto di mercato e dunque dell'esistenza di potenziali concorrenti in relazione all'oggetto della gara e del tipo di condizioni che questi potrebbero praticare (Consiglio di Stato Sez. IV, 05-04-2006, n. 1789). L'indagine deve rivestire comunque carattere meramente esplorativo e può essere effettuata attraverso la raccolta di informazioni svolta con le modalità che si ritengono più opportune (ad esempio tramite ricerche in internet, scelta del concorrente sulla base di precedenti rapporti con la stazione appaltante o entrambe le modalità) per l'individuazione dei concorrenti maggiormente idonei a soddisfare le finalità da perseguire con la gara di specie. L'esperimento di tale indagine, giusta sentenza Consiglio di Stato Sez. VI, 20-05-1995, n. 498, garantisce la correttezza e l'imparzialità dell'azione della stazione appaltante.

3.1.10 Osservatorio

In merito alla compilazione delle schede di rilevazione da inviare all'Osservatorio regionale, nell'anagrafica delle stazioni appaltanti quale è l'indirizzo e-mail da inserire?
Si ritiene che il Comune o l'Ente appaltante debba indicare, ove possibile, un indirizzo e-mail che permetta l'inoltro di ogni comunicazione inerente le problematiche in oggetto.

In merito alla compilazione delle schede di rilevazione da inviare all'Osservatorio regionale, chi è il referente della stazione appaltante?
Per "referente"della stazione appaltante deve intendersi il legale rappresentante della stessa e, nel caso di Comune, il Sindaco dello stesso.

In merito alla compilazione delle schede di rilevazione da inviare all'Osservatorio regionale, chi è il responsabile del procedimento?
Il Responsabile del Procedimento è il tecnico interno all'amministrazione, che nel nuovo sistema di realizzazione dei lavori pubblici garantisce all'amministrazione, in qualità di esperto, il coordinamento ed il controllo di tutto il processo amministrativo e realizzativo di quel lavoro pubblico.

In merito alla compilazione delle schede di rilevazione da inviare all'Osservatorio regionale, quali sono i professionisti che devono essere inseriti nella anagrafica dei professionisti?
La scheda anagrafica dei professionisti va compilata per ogni professionista in qualche modo coinvolto nella realizzazione di un'opera pubblica, e quindi per esempio anche per gli incaricati della sicurezza, sia in fase di progettazione che di esecuzione, per il direttore dei lavori, per il collaudatore

3.1.11 Procedura ristretta semplificata

Si può dar corso alla procedura negoziata se nella procedura ristretta semplificata non è raggiunto il numero minimo di imprese da invitare?
Il ricorso alla procedura negoziata è ammesso, in considerazione del fatto che l'art. 57, comma 9, del D.Preg. 0165/Pres./2003 prevede il rinvio alla procedura negoziata di cui all'articolo 21 comma 4, della

legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, con la precisazione che a detta gara prendano parte i soggetti che abbiano presentato domanda di partecipazione alla procedura ristretta semplificata.

3.1.12 Progettazione

Quali sono i requisiti professionali che deve possedere il progettista "interno" alla pubblica amministrazione?

le prestazioni professionali svolte dal pubblico dipendente in qualità di progettista sono riferite ad attività suscettibili di sofisticate competenze ma, non essendo configurabili quale libera professione, esse sfuggono alla vigilanza degli ordini professionali; la disciplina attualmente vigente (artt. 90, comma 4 e 253, comma 16 del DLgs. 163/2006) non richiede pertanto l'iscrizione all'albo professionale ma solo il superamento dell'esame di stato tanto per i tecnici laureati quanto per quelli diplomati, facendo salvo - in assenza di abilitazione - in via transitoria il requisito dei cinque anni di anzianità esclusivamente nei confronti dei tecnici diplomati in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della L. 415/1998.

Requisito per i candidati che intendono presentare richiesta di partecipazione all'affidamento del servizio di progettazione ai sensi del comma 4 lett. c) dell'art. 45 del D.P.Reg. dd. 5 giugno 2003, n. 165 così come modificato dal D.P.Reg. 27 ottobre 2006, n. 327: limite previsto per la presentazione della candidatura.

Il limite secondo il quale la somma degli importi dei servizi prestati da parte dei candidati deve essere compreso tra l'80% e il 1000% ed inerente l'attività svolta dal professionista nel quinquennio precedente, si riferisce all'insieme di tutti i servizi prestati dalla ditta o società che intende candidarsi per la gara d'appalto per i quali la norma prevede esplicita dichiarazione.

Qual è l'esatta definizione dell'importo a base di gara a cui fare riferimento per l'applicazione dell'art. 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 relativamente agli "incentivi per la progettazione?"

Nell'importo a base di gara risulta senz'altro annoverabile anche il piano di sicurezza; non sembra possibile tenere invece conto della voce "spese generali" quando queste riguardino voci diverse dai lavori in senso stretto come tariffe o forniture.

3.1.13 Subappalto

Responsabilità solidale dell'appaltatore per le ritenute fiscali e previdenziali operate dal subappaltatore.

Per quanto attiene la responsabilità solidale ai fini contributivi e previdenziali, essa è già in atto ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 276/2003 sia per gli appalti pubblici che per quelli privati. Tale responsabilità attiene anche alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti. Il decreto-legge4 luglio 2006, n. 223 dispone peraltro che la responsabilità solidale dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore viene meno a seguito della verifica che gli adempimenti di quest'u ltimo, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati, siano stati correttamente eseguiti. A tal fine è necessario che l'appaltatore acquisisca la relativa documentazione , prima del pagamento del corrispettivo, il quale può essere sospeso fino all'esibizione della documentazione di che trattasi.

3.1.14 Varianti

In cosa differiscono le varianti cd. "migliorative" previste dalla LR 14/2002 rispetto all'analogo istituto recato dalla normativa nazionale?

La normativa regionale (art. 27, comma 3 LR 14/2002) prevede per tale fattispecie un maggiore importo in aumento che può arrivare sino al 20 per cento per lavori su manufatti esistenti ed al 10 per cento per tutti i rimanenti; tale importo va calcolato sull'importo di contratto in essere e non su quello originario come previsto dall'analogo istituto recato dalla normativa nazionale (art. 132, comma 3 DLgs. 163/2006), con l'unico importante limite della somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

3.2 ESPROPRIAZIONI

3.2.1 Comunicazioni e notifiche

Le modalità di comunicazione degli atti della procedura espropriativa di cui all'art. 6, comma 20, L.R. 26/01/2004, n. 1, possono essere applicate anche a Comuni, Province e Regione?

L'art. 6, comma 20, L.R. 26/01/2004, n. 1 (legge finanziaria 2004), dispone che, salvo quanto previsto dal Capo IV e dall'art. 23, comma 1, lettera g), del DPR 327/01, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, le notifiche e comunicazioni in esso previste possono essere effettuate con raccomandata con avviso di ricevimento.

La disposizione in esame, se letta singolarmente, può trarre in inganno inducendo a ritenere che preveda una generalizzata semplificazione delle comunicazioni e notifiche previste per qualsivoglia procedura espropriativa.

In realtà la citata disposizione deve essere letta, in ossequio alle regole dell'interpretazione, nel contesto in cui è inserita. Ciò premesso, il comma 20 dell'art. 6, L.R. 1/04, va letto e interpretato in combinato disposto con i commi 19 e 21.

La disciplina di cui ai commi da 19 a 21 è stata introdotta con specifico riferimento e limitatamente alle opere realizzate dai Consorzi di bonifica.

Ciò posto le modalità di comunicazione previste dall'art. 6, comma 20, L.R. 1/2004 non sono suscettibili di essere applicate, in modo generalizzato, a Comuni, Province e Regione.

3.2.2 Decreto di esproprio

È possibile emanare il decreto di esproprio dopo la scadenza della dichiarazione di pubblica utilità se è stata depositata l'indennità provvisoria?

L'art. 36, L.R. 52/1991, norme regionali in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, rubricato "decadenza dei vincoli", dispone che le indicazioni dei piani, relative ai vincoli preordinati all'esproprio, perdono efficacia qualora, entro cinque anni dall'entrata in vigore del piano medesimo, "non sia stata iniziata la procedura per l'espropriazione degli immobili in questione e non siano state depositate le relative indennità".

Nella pratica si è rilevato che tale disposizione è stata interpretata nel senso di legittimare l'autorità espropriante all'emanazione del decreto di esproprio con i termini della pubblica utilità scaduti qualora l'ente medesimo abbia provveduto al deposito dell'indennità.

La dichiarazione di pubblica utilità dell'opera è uno dei presupposti indefettibili della procedura espropriativa e con essa sono stabiliti i termini entro i quali deve essere ultimata la procedura stessa.

Il decreto di esproprio, pertanto, deve intervenire prima della scadenza del predetto termine. Ciò posto non è sufficiente che entro il termine di validità della pubblica utilità sia stato effettuato il deposito dell'indennità.
Quanto detto trova conferma esplicita nell'art 13, comma 6,l DPR 327/01, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità il quale prevede che "la scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità".

4. ARGOMENTI DI ATTUALITA'

4.1 L'avvalimento

L'avvalimento è la facoltà di un'impresa di fare riferimento alle capacità e risorse di altra impresa per partecipare ad una gara.
In sostanza un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
L'operatore economico peraltro deve dimostrare alla amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari mediante allegazione documentale degli atti a comprovare l'impegno di questi soggetti.
Alle stesse condizioni un raggruppamento di operatori economici può fare affidamento sulle capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

Indicazione nei bandi e dimostrazione della capacità
Ai sensi del decreto legislativo 163/2006 le amministrazioni aggiudicatrici precisano, nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte, le referenze da esse scelte, nonché le altre eventuali referenze probanti che devono essere presentate.
L'operatore economico che, per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice.
Documentazione in caso di avvalimento
Ai fini di poter invocare l'istituto dell'avvalimento, il concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria secondo quanto prescritto dal D.lgs. 163/2006:
a) una sua dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali;
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
f) il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Dichiarazioni mendaci
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'esclusione dagli appalti pubblici nei confronti di coloro che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio nei confronti dei sottoscrittori che abbiano prodotto documentazione mendace, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia e trasmette inoltre gli atti all'Autorità di vigilanza.

Gli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché gli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria.

Responsabilità del concorrente e dell'impresa ausiliaria

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Limiti all'avvalimento

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria. Il bando di gara può ammettere l'avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni; ma in tale ipotesi, per i lavori non è comunque ammesso il cumulo tra attestazioni di qualificazione SOA relative alla stessa categoria.

Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all'importo dell'appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici, ovvero che l'avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o economico già posseduto dall'impresa avvalente in misura o percentuale indicata nel bando stesso.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Vincoli in merito alla specificità dell'appalto

Il bando può prevedere che, in relazione alla natura dell'appalto, qualora sussistano requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, queste possano prestare l'avvalimento nei confronti di più di un concorrente, sino ad un massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, all'aggiudicatario.

Avvalimento in caso di operatività di sistemi di attestazione o di sistemi di qualificazione

Per i lavori, la possibilità di conseguire l'attestazione SOA mediante l'istituto dell'avvalimento deve risultare compatibile con i seguenti principi:

a) tra l'impresa che si avvale dei requisiti e l'impresa ausiliaria deve esistere un rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2 c.c.; oppure entrambe le imprese devono essere controllate da una stessa impresa ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2 c.c.;

b) l'impresa ausiliaria deve rilasciare una dichiarazione con la quale assume l'obbligo, anche nei confronti delle stazioni appaltanti, di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell'impresa ausiliata per tutto il periodo di validità dell'attestazione SOA;

c) l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria hanno l'obbligo di comunicare le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse.

Sanzioni specifiche

L'omessa o non veritiera comunicazione delle circostanze che fanno venir meno la messa a disposizione delle risorse da parte dell'impresa ausiliaria e dell'impresa ausiliata comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, nonché la sospensione dell'attestazione SOA, da parte dell'Autorità, sia nei confronti della impresa ausiliaria sia dell'impresa ausiliata, per un periodo da sei mesi a tre anni.

L'attestazione di qualificazione SOA mediante avvalimento determina la responsabilità solidale dell'impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria verso la stazione appaltante.

Vicende soggettive del candidato dell'offerente e dell'aggiudicatario
Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione.

4.2 L'appalto integrato

1. Premessa

A fronte dell'insussistenza di una puntuale denominazione di tale istituto nel quadro normativo vigente (eccezione fatta per l'art. 2, comma 1-e del DPReg. 0165/2003 recante il regolamento attuativo della LR 14/2002), viene comunemente definito appalto integrato il contratto che ha per oggetto, oltre all'esecuzione dei lavori, anche la progettazione degli stessi. Tale definizione appare coerente con quanto riportato dalla normativa comunitaria: l' art.1 della direttiva 2004/18/CEE definisce infatti l'appalto pubblico di lavori quale il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto fra un'amministrazione aggiudicatrice (intesa nel senso di soggetto tenuto all'applicazione delle norme ad evidenza pubblica, ai sensi del medesimo art. 1) ed uno o più operatori economici, avente per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l'esecuzione di lavori relativi ad opere od alle attività di cui all'allegato I della direttiva. Appare innanzitutto opportuno precisare come l'istituto di specie si differenzi dall'appalto concorso, in quanto quest'ultima definizione si riferisce ad una tipologia di affidamento nella quale viene effettuata una valutazione afferente aspetti tecnici ed economici eccezionali, che non possono essere sviluppati con le risorse della stazione appaltante, proposti quindi in via autonoma dai concorrenti secondo modalità che possono essere anche significativamente diverse ancorché sempre riferite ai presupposti fissati dalla stazione appaltante in sede di progetto preliminare. Nel nuovo quadro normativo di riferimento nazionale, costituito dal DLgs. 163/2006 e s.m.i., questa peculiare modalità di ricerca del contraente sembra configurare il dialogo competitivo di cui all'art. 58 dello stesso. L'appalto integrato di cui al DLgs. 163/2006 prefigura invece la possibilità di affidare in linea generale le diverse fasi della progettazione unitamente all'esecuzione dei lavori senza che ciò sia subordinato a circostanze e condizioni particolari.

2. Quadro normativo nazionale di riferimento

Alla luce delle disposizioni introdotte dal DLgs. 163/2006 e s.m.i., la disciplina in tema di appalto integrato è rinvenibile nelle seguenti norme:

- Art. 3, comma 7 del DLgs. 163/2006 e s.m.i.;
- Art. 53, commi 2, 3 e 3-bis del DLgs. 163/2006 e s.m.i.;
- Art. 253, comma 1quinquies del DLgs. 163/2006 e s.m.i.;

Tale ultima disposizione in particolare ha cagionato notevoli difficoltà operative, in quanto nella sua formulazione definitiva – a seguito delle modifiche apportate dal DLgs. 113/2007 - demanda l'operatività dell'istituto in parola all'entrata in vigore del regolamento attuativo di cui all'art. 5 del DLgs. 163/2006, senza contestualmente prevedere alcun regime transitorio. A fronte di tale lacuna sono state emanate due note interpretative da parte del Ministero delle infrastrutture e della Presidenza del Consiglio dei Ministri (che si riportano testualmente di seguito alla presente trattazione), nelle quali viene acclarata comunque l'applicabilità dell'istituto in parola, senza peraltro chiarire puntualmente la disciplina da applicare e limitandosi a richiamare una generica esigenza di continuità e conseguente applicazione del regime giuridico precedente di cui alla L. 109/1994 ed al DPR 554/1999.

3. Quadro normativo regionale di riferimento

La disciplina regionale in tema di appalto integrato è rinvenibile nelle seguenti norme:

- Art. 16, comma 2-b della LR 14/2002 e s.m.i.;

- Art. 2, comma 1-e del DPReg. 0165/Pres. e s.m.i.;

Tali disposizioni, che come esplicitato in premessa al presente manuale devono trovare applicazione per i lavori pubblici da realizzarsi nell'ambito del territorio regionale, sono caratterizzate da maggiore certezza anche se disciplinano l'istituto in maniera più restrittiva, legittimandone l'applicazione solo in presenza delle circostanze e delle modalità esplicitamente previste dal legislatore. Vale in particolare rilevare che il legislatore regionale non aveva neppure operato l'estensione dell'istituto a misura di quanto effettuato dalla L. 166/2002, che aveva introdotto ulteriori fattispecie di appalto integrato riguardanti i lavori di importo inferiore a 200.000 euro ovvero pari o superiori a 10 milioni di euro. Nelle more dell'adozione del codice regionale dei contratti, che allo stato è all'esame degli uffici competenti, nell'ambito della nostra regione viene definito appalto integrato esclusivamente il contratto che ha per oggetto la progettazione esecutiva unitamente all'esecuzione dei lavori pubblici qualora questi riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica presenti particolari complessità in relazione alla tipologia e al valore dell'opera ovvero lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.

Vale evidenziare come la succitata norma, diversamente da quella nazionale previgente, non si limiti a indicare dei parametri di ordine meramente quantitativo (incidenza percentuale) per il grado di incidenza delle componenti impiantistiche e tecnologiche, ma anche di tipo qualitativo. Resta inteso che, in presenza di soluzioni tecnologiche di particolare eccezionalità, va applicato l'appalto concorso. In presenza quindi di diverse possibili soluzioni impiantistiche e tecnologiche improntate a caratteristiche di ordinarietà, tutte compatibili con il progetto definitivo, tale modalità di ricerca del contraente appare la più appropriata in quanto la predisposizione di un progetto esecutivo da parte della pubblica amministrazione comporterebbe la scelta a priori di una determinata tecnologia con la conseguente predeterminazione, in qualche misura, dell'aggiudicatario.

Per quanto attiene i lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici, questa tipologia di affidamento appare la più adeguata, essendo che per questa tipologia di lavori appaiono difficilmente prevedibili in prima battuta tutti i successivi sviluppi progettuali.

4.3 Allegati all'appalto integrato

MODULARIO P.C.M. - 818

MOD. 530

Roma, 24/09/2007

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

6919

N. DAG2/15.3.16/2007/5

Risposta al Foglio del

N.

Ministero infrastrutture
Ufficio legislativo
ROMA

Ministero delle Infrastrutture

UDC\UL
Prot:0012552-25/09/2007

Class:400\220

OGGETTO

OGGETTO: Appalto di progettazione ed esecuzione - Regime transitorio – nota Ministero infrastrutture datata 19\9\2007.

Con riferimento alla nota di cui in oggetto, nel condividerne le conclusioni e le relative argomentazioni, si aggiungono le seguenti osservazioni.

In generale, la natura giuridica delle attività di interesse pubblico primario, coinvolte dalla modifica normativa, impone l'adozione di un criterio interpretativo teso a garantire la certezza delle regole applicabili alla singola fattispecie nonché la piena operatività della nuova disciplina allorquando la stessa sia dotata dei necessari caratteri di completezza ed esaustività.

In particolare, scendendo all'esame del disposto letterale delle norme coinvolte, emerge come in precedenza per gli appalti in questione la disposizione transitoria ne prevedesse un rinvio fisso, che, nel testo prima aggiunto dall'art. 1-octies, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, e poi modificato dall'art. 1, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6, era riferito "alle procedure per le quali l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente al 1° agosto 2007".

Diversamente, secondo il nuovo disposto, contenuto ora nel comma 1 quinquies dello stesso art. 253, in generale "per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3 (cioè quelle interessate) si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5", quindi con un rinvio di tipo mobile

Tale previsione, entrata in vigore il 1° agosto 2007, costituisce l'attuale disciplina e, per il suo carattere di norma successiva e di valenza generale, appare ormai l'unico termine di riferimento per la verifica dell'entrata in vigore della nuova disciplina in questione.

La previsione va inoltre letta in coordinato disposto con il successivo comma 3 che, in via generale, individua per i lavori pubblici la disciplina in vigore nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'art. 5: "per i lavori pubblici, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al presente

codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all'articolo 5, nei limiti di compatibilità con il presente codice".

Quindi in materia di lavori sia la norma generale (comma 3) che quella concernente la tipologia di appalti in questione (comma 1 quinquies) adottano lo stesso termine di riferimento, l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.

Per ciò che concerne la possibilità nelle more di procedere ai cc.dd. appalti integrati l'assenza di espresse indicazioni contrarie si accompagna all'indicazione implicita, desumibile dalla vigenza delle regole attuative, ed all'esigenza funzionale di garantire la possibilità di utilizzare in linea di continuità uno strumento previsto dall'ordinamento nel sistema sia ante che post codice. Peraltro, l'origine sopranazionale delle nuove regole ne impone una attenta considerazione anche per gli appalti formalmente ancora soggetti alla precedente disciplina.

Il Capo del Dipartimento

Ministero delle Infrastrutture

Ufficio Legislativo

Ministero delle Infrastrutture

UDC\UL
Prot:0012332-19/09/2007

Classe:400\220

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi

OGGETTO: Appalto di progettazione ed esecuzione - Regime transitorio.

Con riferimento alla problematica concernente il regime transitorio relativo agli appalti di progettazione ed esecuzione sono pervenute a questo Ufficio numerose segnalazioni e sollecitazioni, sia per le vie brevi che in forma ufficiale, tese a chiedere chiarimenti sull'applicazione della normativa di riferimento. Tra le varie richieste si segnalano le note del Comune di Taranto, prot. n. 5830 gab del 7 agosto 2007, del Segretario Generale dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia – ANCI - n. 113/CG/VN/LP/GOP/ec, del 7 settembre 2007, nonché, da ultimo, dell'Associazione Nazionale Costruttori del 14 settembre 2007.

In via preliminare, si evidenzia che l'articolo 253, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, prevede che per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7 e 53, commi 2 e 3 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.

I citati articoli relativi all'appalto di progettazione ed esecuzione erano già stati sospesi dal decreto legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito con legge 12 luglio 2006, n. 228 e dal decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6 che, però, prevedevano espressamente una norma transitoria che consentiva alle stazioni appaltanti di applicare le disposizioni abrogate dal codice relative, appunto, alle fattispecie dell'appalto di progettazione ed esecuzione.

Ciò ha determinato una situazione di incertezza applicativa per le stazioni appaltanti e per tutti gli operatori del settore.

Nel merito, si ritiene che la lettura meramente formale proposta del dato normativo è superabile con la lettura sistematica del quadro normativo di riferimento.

Invero, in linea interpretativa si evince che la volontà del legislatore intervenuto per definire gli interventi correttivi del Codice dei contratti, anche con riferimento alla disciplina transitoria degli istituti differiti, tra i quali l'appalto di progettazione e esecuzione, è quella di garantire la continuità, la certezza e la completezza della normativa di riferimento per gli operatori, con conseguente applicabilità della legge n. 11 febbraio 1994, n. 109 e del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per i lavori, nelle more dell'emanazione di una diversa disciplina.

Nel nuovo regolamento di esecuzione e attuazione, di imminente emanazione, in relazione alla "liberalizzazione" dell'appalto di progettazione ed esecuzione di lavori operata decreto legislativo n. 163 del 2006, si è disciplinato l'istituto sulla base dei diversi livelli progettuali: il progetto preliminare (articolo 165 dello schema) e il progetto definitivo (articolo 166 del regolamento).

Inoltre, anche in relazione agli istituti previgenti, quali l'appalto concorso e l'appalto integrato, adattati ed integrati nel nuovo assetto normativo, sono state introdotte previsioni volte alla deflazione del contenzioso, alla garanzia del pagamento del corrispettivo per i progettisti. E' stato, altresì, introdotto, a garanzia della stazione appaltante, l'istituto della risoluzione per inadempimento dell'appaltatore qualora il progetto esecutivo, redatto a cura dell'impresa, non sia ritenuto meritevole di approvazione.

Secondo detta linea interpretativa, con riferimento alla segnalazione del Comune di Taranto evidenziata, la Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici, con nota prot. n. 16790 in data 8 agosto 2007, esprimeva l'avviso che si potessero considerare applicabili le previsioni della "legge Merloni" relative all'appalto di progettazione ed esecuzione (ex appalto integrato e appalto concorso) fino all'entrata in vigore del regolamento attuativo del codice.

Tutto ciò premesso, al fine di assicurare l'uniformità e la conseguente funzionalità dell'applicazione della normativa per gli appalti di progettazione ed esecuzione, e, conseguentemente, di scongiurare possibili contenziosi, si chiede a codesta Presidenza di intervenire per il tramite di un utile strumento giuridico, precisando che le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche con riferimento al regime transitorio relativo all'appalto di progettazione ed esecuzione di cui all'art. 253, comma 1-quinquies, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

IL CAPO DELL'UFFICIO

5. PRONUNCIAMENTI SU QUESTIONI CONTROVERSE

5.1 Sentenza T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 520/2007

ORIGINALE

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
SEGRETARIATO GENERALE E PER LE RIFORME ISTITUZIONALI
22 AGO 2007
SGR 8800/
7400. Ct. 2. Cl. 112. T.

520 N. / REG.SEN. 2007
N. 00146/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 146 del 2007, proposto da:
P.P.T. Srl - art. 23 Bis L. 1034/71, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Biondaro, Alessandro Giadrossi, Alessandra Rigobello, con domicilio eletto presso Alessandro Giadrossi Avv. in Trieste, via S. Caterina Da Siena 5;

contro

Comune di Remanzacco, rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Zgagliardich, con domicilio eletto presso Gianni Zgagliardich Avv. in Trieste, via Filzi 8;
Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, rappresentata e difesa dagli avv. Enzo Bevilacqua, Gianna Di Danieli, domiciliata per legge in Trieste, via Carducci 6;

per l'annullamento

-dell' "Avviso di gara" avente ad oggetto "Lavori di collaborazione transfrontaliera e best practices per la depurazione delle acque reflue urbane del bacino dell'Isonzo", dd. 16.1.2007, n. 706/U.T. di prot. e dell'allegato C) all'avviso stesso;

-del "Regolamento tipo per la selezione dei candidati da invitare alla procedura ristretta di cui all'art. 20, comma 2 L.R. 31 maggio 2002, n. 14;

-del provvedimento dd. 20.2.2007, prot. 2725, con cui il responsabile del procedimento ha respinto la domanda di partecipazione al procedimento

di cui all' "Avviso di gara", presentata dalla ricorrente; nonchè dell'eventuale regolamento comunale adottato in base ai criteri stabiliti dal regolamento regionale di cui sopra;.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Remanzacco;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/07/2007 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

La domanda presentata dalla ricorrente per la partecipazione alla gara in epigrafe è stata respinta perché da ritenersi irregolare in quanto la dichiarazione relativa alla idoneità organizzativo dimensionale di cui all'art. 11.1. dell'avviso di gara era stata resa dall'amministratore unico anziché dal Presidente del Collegio sindacale o in caso di assenza da altro revisore contabile iscritto nell'apposito registro come previsto dall'art. 2 bis del D.Reg. 11.11.2004, n. 0374/Pres e succ. mod. ed int..

Il ricorso risulta imperniato sui seguenti motivi:

1) Violazione di legge – Incongruenza della previsione di dichiarazioni da effettuarsi ad opera del Presidente del Collegio sindacale o del revisore dei conti – violazione l. 241/90 – Illegittimo aggravamento del procedimento – Violazione DPR 445/2000;

L'impugnata previsione del regolamento regionale non tiene conto della disciplina civilistica in materia di controllo legale dei conti sulle società a responsabilità limitata nelle condizioni della ricorrente, per cui la nomina di un collegio sindacale o di un revisore contabile è meramente facoltativa. In tal caso pertanto l'organo di amministrazione è l'unico in grado di fornire le informazioni richieste.

Data la mancata presenza di tali figure in seno all'impresa nessun senso avrebbe poi avuto la richiesta di far effettuare la dichiarazione in

questione da altro revisore contabile estraneo all'impresa, dato che questi si sarebbe comunque dovuto basare sulle scritture contabili consegnategli dalla società.

La norma regolamentare e l'avviso di gara avrebbero quindi comportato un ingiustificato e sproporzionato aggravamento delle condizioni di ammissione.

2) Eccesso di potere – erronea valutazione e difetto di motivazione; nell'assunto che non era modalità prevista a pena di esclusione, che non risponde ad alcun apprezzabile interesse della P.A. e che, comunque, era previsto il ricorso a tale controllo solo per selezionare 15 candidate in caso di maggior numero di domande, mentre nemmeno viene precisato quante imprese avessero chiesto di essere invitate.

3) Violazione artt. 3 e 41 della Cost. – Violazione artt. 43 e 49 Trattato Comunità Europee – Illegittimità di una previsione di favore per le imprese i cui dipendenti siano iscritti presso una sede INPS della Regione Friuli Venezia Giulia;

La censurata previsione regolamentare individua una sorta di "idoneità organizzativo dimensionale" determinata anche "sul numero dei dipendenti dell'impresa o del raggruppamento di imprese iscritti presso sedi INPS della Regione Friuli Venezia Giulia" e questo criterio si tradurrebbe in un inammissibile preferenza e discriminazione territoriale delle imprese, a danno della ricorrente che, pur operando in varie regioni, è iscritta alla CCIAA di Verona.

Si sono costituite in giudizio entrambe le Amministrazioni intimate controdeducendo per il rigetto e formulando varie eccezioni di inammissibilità.

DIRITTO

Il Collegio preferisce prescindere dall'esame delle varie eccezioni di inammissibilità, dal momento che il ricorso è comunque infondato nel merito e deve essere respinto.

Nessun dubbio può esservi, innanzitutto, in ordine all'obbligatorietà da parte dell'amministrazione di applicare la lex specialis di gara, che nel caso di specie era di facile ed univoca interpretazione, nel senso di imporre che tutte le imprese collocabili nella graduatoria delle candidate da ammettere alla gara avessero presentato, in allegato alla domanda di partecipazione, la dichiarazione secondo il modello allegato "C" rilasciata dal Presidente del Consiglio sindacale o in caso di sua assenza da altro revisore iscritto nell'apposito registro; pertanto, essendo pervenute più richieste di partecipazione delle15 previste dall'avviso di gara come numero massimo

invitabile, la scrematura delle domande doveva necessariamente avvenire secondo le previsioni del regolamento tipo di cui all'art. 20 della L.R. n. 14/2002, ai sensi del punto 11.1 dell'avviso di gara e per farlo, stante la chiarissima previsione dell'ultima parte del citato punto 11.1 che non autorizzava alcuna eccezione, andava necessariamente presa in esame la dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio sindacale o in caso di sua assenza da altro revisore iscritto nell'apposito registro. E' tra l'altro il caso di precisare che le illazioni avanzate con il secondo motivo di ricorso risultano puntualmente smentite dal verbale n. 1 di gara per procedura selezione ditte relativo alla "verifica documentazione", da cui si evince chiaramente come fosse pervenuto un numero di domande ben superiore alle quindici previste come ammissibili per cui è stato necessario effettuare la selezione delle imprese invitabili nei termini preannunciati dal bando.

Nessuna rilevanza riveste la circostanza che le imprese concorrenti fossero o meno obbligate, in base alla normativa civilistica, alla nomina di organi contabili; è infatti indubbio che l'amministrazione ha comunque la facoltà di imporre, come nel caso di specie, l'osservanza di specifiche disposizioni regolarmente fissate e pubblicizzate con la normativa di gara, che sono, ovviamente, funzionali alle esigenze di sicurezza, funzionalità e controllo dell'attività amministrativa inerente all'espletamento dei pubblici appalti.

In tale ottica è, tra l'altro, di palmare evidenza l'utilità e la ragionevolezza della disposizione in questione, finalizzata a permettere all'amministrazione procedente di avvalersi dei risultati di un controllo espletato da un professionista in posizione di terzietà rispetto agli interessi dei soci, con ovvie ricadute in termini di minori necessità di controlli e verifiche istruttorie da parte dell'amministrazione in ordine all'affidabilità dell'impresa. Né si può in alcun modo condividere l'assunto di parte ricorrente circa l'inutilità di tale controllo perché sarebbe stato pur sempre espletato sulle scritture contabili consegnate dalla società , dato che queste rimangono comunque alla base di qualunque controllo contabile che non può comunque, per questo, ritenersi inutilmente prescritto.

Da quanto sopra consegue la piena legittimità della disposizione impugnata, sia del bando che del regolamento tipo regionale cui il primo rinviava, dato che l'onere formale con essa imposto ai partecipanti alla gara risulta di evidente ragionevolezza, oltre che più che adeguatamente pubblicizzato e non può, tra l'altro, considerarsi fonte di un eccessivo aggravio delle procedure di partecipazione, data la evidente funzionalità di tale clausola rispetto alle finalità di verifica e controllo della generale affidabilità delle imprese concorrenti ai pubblici appalti insite nella normativa pubblicistica di gara. Va da sé che la scelta della ricorrente di non avvalersi di tale tipo di controllo certificativo - che avrebbe anche potuto risultare non penalizzante, se il numero delle imprese che avevano

chiesto di essere ammesse alla procedura non avesse ecceduto quello massimo previsto – ha comportato la impossibilità di essere inclusa nella graduatoria delle aspiranti all'invito, data la mancanza della regolare documentazione a tale specifico fine richiesta dall'avviso di gara.

Nel caso di specie non è quindi nemmeno corretto parlare di esclusione perché la ricorrente non è stata esclusa dalla gara ma non ha potuto nemmeno essere inclusa nella graduatoria delle possibili invitate a parteciparvi per la irregolarità della documentazione all'uopo prodotta.

E' pertanto evidente come del tutto fuorviante risulti la accennata problematica relativa alla necessità di una clausola espressa di esclusione dalla gara, restando in ogni caso evidente nel caso di specie sia la indubbia essenzialità della clausola in questione sia la sua insuperabilità, a pena di un'inaccettabile lesione della par condicio.

Da quanto sopra emerge quindi la palese infondatezza dei primi due motivi di ricorso, mentre il terzo si rivela inammissibile per difetto di interesse, dato che attiene alla contestazione di una previsione di bando che non è stata applicata alla ricorrente.

Il ricorso va quindi respinto in quanto infondato.

Sussistono in ogni caso giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

Il contributo unificato resta a carico della ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo rigetta.

Spese compensate. Il contributo unificato resta a carico della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 11/07/2007 con l'intervento dei signori:

Vincenzo Antonio Borea, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore

Vincenzo Farina, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30 LUG. 2007

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

L'Assistente
Grazia Trinco

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA
Copia autentica dell'originale
che si compone di N° 6 pagine

Rilasciata a Regione F.V.G.

Trieste, addì

L'Assistente
Grazia Trinco

5.2 Pronunciamenti su questioni controverse

(Massime di sentenze e determinazioni per estratto dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi)

ANOMALIA DELLE OFFERTE

MASSIMA

Il subprocedimento di verifica della congruità di un'offerta anomala costituisce l'espressione di un potere tecnico-discrezionale, insindacabile in sede giurisdizionale salva l'ipotesi in cui le giustificazioni formulate siano manifestatamene illogiche o fondate su insufficiente motivazione.

(Consiglio di Stato – Sezione V – sentenza n. 4949 del 23 agosto 2006)

MASSIMA

La valutazione dell'anomalia è un apprezzamento squisitamente tecnico, che riguarda il merito dell'azione amministrativa ed in quanto tale si sottrae al sindacato di legittimità del giudice amministrativo se non in limiti ristretti.

(Consiglio di Stato – Sez. IV – sentenza n. 5741 del 2 ottobre 2006)

MASSIMA

La stazione appaltante deve fornire una dimostrazione dettagliata e congrua dell'inattendibilità dell'offerta; ne consegue l'illegittimità dell'esclusione di una offerta ritenuta anomala senza la necessaria valutazione dell'offerta complessiva.

(Consiglio di Stato – sentenza n. 4837 del 17 settembre 2007)

AVVALIMENTO

MASSIMA

La direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50 CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, ed in particolare gli artt. 31 e 32, va interpretata nel senso che consente ad un concorrente, per comprovare il possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnici di partecipazione ad una gara d'appalto, ai fini dell'aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, di far riferimento alle capacità di altri soggetti, qualunque sia la natura giuridica dei vincoli che ha con essi, a condizione che sia in grado di provare di disporre effettivamente dei mezzi di tali soggetti necessari all'esecuzione dell'appalto.

(Corte di Giustizia delle Comunità Europee – Sezione V – 2 dicembre 1999 in causa C-176/98)

MASSIMA

La potestà di avvalimento costituisce un principio di fonte comunitaria non limitato al solo settore degli appalti di servizi ma di portata generale. L'assenza eventuale, nel bando di gara, di

una disposizione che ammetta l'utilizzazione di requisiti finanziari di terzi è irrilevante, poiché il fondamento comunitario del principio in parola e la sua estensione generale impone l'integrazione *ex lege* del bando stesso.
(Consiglio di Stato – Sezione V – sentenza 5194 del 28 settembre 2005)

MASSIMA
Il contratto di affitto d'azienda intercorso tra un concorrente ed un'altra impresa in possesso di uno dei requisiti tecnici necessari per partecipare alla gara, è sufficiente a far ritenere che il concorrente, per avvalimento, sia in possesso del requisito richiesto per partecipare alla gara.
(Consiglio di Stato – Sezione VI – sentenza 4012 del 23 giugno 2006)

FORMULAZIONE ERRATA DEL BANDO

MASSIMA
Nell'ipotesi in cui la P.A. effettui un errore nella formulazione del bando di gara essa è obbligata ad indire nuovamente l'appalto dando, al contempo, un congruo termine ai partecipanti per la predisposizione della nuova offerta.
(Consiglio di Stato – Sezione V – sentenza 20 febbraio 2006, n. 700)

CAUSE DI ESCLUSIONE

MASSIMA
E' illegittima l'esclusione dalla gara di appalto di un'impresa senza che venga fornita dalla stazione appaltante adeguata motivazione delle ragioni che hanno portato all'esclusione dell'affidamento a causa di un precedente penale. Oltre ad indicare la condanna subita la stazione appaltante avrebbe dovuto, esercitando il potere discrezionale conferitole dalla legge, espressamente valutare l'incidenza in concreto della condanna medesima sul piano dell'affidamento morale e professionale dell'impresa interessata e solo nell'ipotesi di un esito negativo di tale esame, procedere alla sua esclusione.
(Consiglio di Stato – Sezione V – decisione n. 349 del 31 gennaio 2006)

MASSIMA
L'esclusione da una gara per ragioni di carattere formale può essere disposta solo sulla base di "inequivocabili precetti contenuti negli atti di gara" (bando, lettera di invito), con la precisa indicazione dell'adempimento formale richiesto e con l'altrettanto precisa indicazione della sanzione comminata; per cui, in mancanza di una sufficiente chiarezza nei dati formali in questione, è illegittima l'esclusione di un'impresa disposta dall'Amministrazione appaltante, dovendo semmai questa

disporre un'integrazione documentale al fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione.
(TAR Abruzzo – sentenza n. 665 del 21 giugno 2007)

CAUZIONE DEFINITIVA

DETERMINA
…(omissis) la riduzione del deposito cauzionale in misura del cinquanta per cento per le imprese in possesso della certificazione di qualità è applicabile non solo agli appalti di lavori pubblici ma anche a quelli di servizi e forniture.
(estratto da Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture n. 7/2007 dell'11 settembre 2007)

GARANZIE NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE

DETERMINA
…(omissis) la polizza per responsabilità civile disciplinata dall'art. 111 del Dlgs. 163-2006 riveste carattere esclusivo nelle procedure per l'affidamento degli incarichi di progettazione e le stazioni appaltanti non possono richiedere ai progettisti garanzie aggiuntive o difformi da quelle previste e disciplinate dal predetto art. 111.
(estratto da Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture n. 6/2007 dell'11 luglio 2007)

MORALITA' PROFESSIONALE NELLE GARE D'APPALTO

MASSIMA
La certificazione S.O.A. non assolve ad ogni onere di attestazione del possesso dei requisiti richiesti all'appaltatore. L'art. 1 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 prevede che quanto attestato dalla S.O.A. è necessario e sufficiente a certificare la capacità economico-finanziaria, mentre per quanto concerne gli altri requisiti, di cui all'art. 17 dello stesso decreto, compete alla stazione appaltante la verifica in concreto della sussistenza degli stessi, e ciò indipendentemente dall'attestazione S.O.A., che vale solo ai detti fini.
(Consiglio di Stato – sentenza n. 5470 del 19 ottobre 2007)

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE A GARE D'APPALTO

MASSIMA
Rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara d'appalto diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, fatto salvo il limite della logicità e ragionevolezza di quanto richiesto e della pertinenza e della congruità a fronte dello scopo perseguito.
(Consiglio di Stato – sentenza n. 647 del 15 febbraio 2007)

MASSIMA

In base al principio di massima partecipazione alla gara, la stazione appaltante ha il potere di fissare i requisiti di partecipazione alla gara, ma deve esercitare tale potere "conformemente a criteri di ragionevolezza, parità di trattamento ed efficienza dell'azione amministrativa; legittimamente quindi possono essere previsti requisiti di partecipazione ristretti e selettivi, ma solo quando tali criteri rispondano ad esigenze oggettive dell'amministrazione in relazione al tipo di prestazione oggetto dell'appalto".

(TAR Lombardia – pronuncia n. 5269 del 18 giugno 2007)

SERVIZI DI PROGETTAZIONE

MASSIMA

Nei contratti ad evidenza pubblica il rispetto della *par condicio* dei concorrenti impone la incompatibilità tra il soggetto che ha concorso a definire le linee programmatiche della stazione appaltante in qualità di esperto e la partecipazione alla procedura per darvi attuazione.

La *par condicio* è esclusa in radice quando uno dei concorrenti abbia partecipato al momento di fissazione degli obiettivi da perseguire attraverso la gara.

(Consiglio di Stato – Sezione V – sentenza n. 1302 del 19 marzo 2007)

6. INDICAZIONI OPERATIVE PER LE STAZIONI APPALTANTI

6.1 Indicazioni per la fruizione del sistema informatico regionale sugli appalti di lavori pubblici "Struttura per l'osservatorio"

Presso il Servizio disciplina lavori pubblici ed affari generali, opera anche una struttura funzionale denominata "Struttura per l'Osservatorio dei lavori pubblici", che provvede alla rilevazione e diffusione informatica dei dati concernenti l'affidamento di lavori pubblici in ambito regionale, anche con finalità pubblicitarie ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 37, della legge regionale 31 maggio 2002, n.14.
Le istruzioni operative per gli adempimenti relativi alle comunicazioni da effettuare - per il tramite di detta struttura- all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, ai sensi dell'art. 39 della succitata legge regionale, sono rinvenibili sul sito internet regionale all'indirizzo www.regione.fvg.it alla voce "appalti – lavori pubblici".
Per ogni informazione relativa a tali funzionalità è possibile rivolgersi alla sig.ra Cristina Caenazzo , il cui numero telefonico è lo 040-3774621..

..

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Riproduzione a cura della stamperia
del Servizio provveditorato e servizi generali

Novembre 2007